Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 27 febbraio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(1230)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con Suo decreto del 26 settembre 1968 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile al Corpo ed alle persone sottoelencati, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuno indicate:

Medaglia d'oro

CORPO SOCCORSO ALPINO « SCOIATTOLI DI CORTINA D'AMPEZZO » - 1940-1967 - Dolomiti.

Confermando nobili tradizioni di audacia, abnegazione ed altruismo, si prodigava assiduamente in volontarie, drammatiche operazioni di salvataggio o nell'assolvimento di elevati compiti di umana pietà nei confronti delle vittime della montagna, imponendo i suoi uomini all'ammirata riconoscenza dell'opinione pubblica.

Medaglia d'argento

Alla memoria di **LONGO Giuseppe**, il 7 agosto 1967 in Roma.

Spinto esclusivamente dalla generosità del suo impulso, non esitava ad accorrere in soccorso di un amico, nel tentativo, risultato purtroppo infruttuoso, di strapparlo alle insidiose acque di un fiume. Nel coraggioso ed altruistico intervento perdeva, anch'egli, la giovane vita.

Medaglie di bronzo

PAVESE Igino, brigadiere dei vigili del fuoco, autunno 1966 in Acqui Terme (Alessandria).

Si prodigava coraggiosamente nelle difficili operazioni di soccorso alla popolazione di un centro colpito da violenta alluvione.

CAVAZZOLA Gelindo, brigadiere dei carabinieri, il 4 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

Insieme ad un subalterno, si prodigava coraggiosamente nelle difficili operazioni di soccorso in favore di popolazioni colpite da una violenta alluvione.

SALVO Domenico, carabiniere, il 4 novembre 1966 in Codevigo (Padova).

Insieme ad un superiore, si prodigava coraggiosamente nelle difficili operazioni di soccorso in favore di popolazioni colpite da una violenta alluvione.

BOSCHERATTO Emilio, il 4 novembre 1966 in Susegana (Treviso).

Affrontava coraggiosamente dilaganti acque alluvionali raggiungendo e traendo in salvo un uomo che stava per essere travolto dall'impeto della corrente.

PASQUARIELLO Domenico, maresciallo capo dei carabinieri, il 5 novembre 1966 in Ponte di Piave (Treviso).

Con coraggioso intervento, traeva in salvo due persone rimaste isolate a causa di vorticose acque alluvionali.

TARANTINO Antimo, guardia di pubblica sicurezza, il 31 agosto 1967 in Milano.

Affrontava coraggiosamente un individuo armato riuscendo, dopo violenta colluttazione e con l'ausilio di altro generoso, ad immobilizzarlo.

GENERANI Pietro, vigile urbano, il 31 agosto 1967 in Milano.

Collaborava validamente alla difficile cattura di un pericoloso individuo armato.

VERNINI Luigi, appuntato di pubblica sicurezza, il 25 settembre 1967 in Milano.

Alla guida di un'autovettura di servizio, collaborava con esemplare coraggiosa determinazione alle difficili operazioni di inseguimento e cattura di pericolosi criminali.

NEGRONI Giulio, il 30 ottobre 1967 in Olten (Soletta-Svizzera).

Con coraggioso e tempestivo intervento, traeva in salvo un bambino che era precipitato nelle vorticose acque di un fiume.

CAPRARA Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, il 15 novembre 1967 in Calvello (Potenza).

Prontamente accorso, insieme ad un subalterno, penetrava in una abitazione riuscendo, dopo violenta colluttazione, a sottrarre due persone alla furia di un folle ed a immobilizzare il pericoloso squilibrato.

MANZOLILLO Giuseppe, carabiniere scelto, il 15 novembre 1967 in Calvello (Potenza).

Prontamente accorso, insieme ad un superiore, penetrava in una abitazione riuscendo, dopo violenta colluttazione, a sottrarre due persone alla furia di un folle ed a immobilizzare il pericoloso squilibrato.

GUIDOTTI Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, il 23 novembre 1967 in S. Chirico Raparo (Potenza).

Penetrato coraggiosamente in una abitazione preda di violento incendio, traeva all'esterno una bombola di gas liquido già lambita dalle fiamme, scongiurando ulteriori gravi danni.

CAGOSSI Artemia, il 27 dicembre 1967 in Reggio Emilia.

Nonostante la giovane età, affrontava la corrente di un gelido corso d'acqua nel generoso tentativo di soccorrere il proprio fratellino accidentalmente precipitatovi.

SALVI Cosimo, brigadiere dei carabinieri, il 28 gennaio 1968 in Adelfia (Bari).

Conscio del grave rischio, tentava coraggiosamente di arrestare la fuoruscita di gas da una bombola in fiamme, rimanendo investito dalla violenta esplosione del contenitore.

CHATRIAN Innocenzo, brigadiere di pubblica sicurezza, l'11 febbraio 1968 in Cervinia (Aosta).

Comandante di una squadra di sicurezza ed assistenza in montagna, si calava coraggiosamente in un profondo crepaccio consentendo il salvataggio di un uomo ivi precipitato.

RONZONI Dante, il 17 marzo 1968 in Asmara, località Dorfu (Etiopia).

Durante una competizione automobilistica, scorta una vettura precipitare in un burrone e prendere immediatamente fuoco, non esitava ad accorrere riuscendo ad estrarre il pilota pochi attimi prima che il veicolo esplodesse.

(608)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1968, n. **1433.**

Erezione in ente morale dell'asilo infantile « Amelia e Aureliano Mambriani », con sede in Diolo di Soragna.

N. 1433. - Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Amelia e Aureliano Mambriani », con sede in Diolo di Soragna (Parma), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. **1434.**

Estinzione dell'asilo infantile « Margherita, Caterina e Antonio Badesi », con sede in Sabbioneta.

N. 1434. - Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile « Margherita, Caterina e Antonio Badesi », con sede in Sabbioneta (Mantova), viene estinto ed il relativo patrimonio devoluto al locale comune.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 38. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1969, n. **19.**

Estinzione della « Fondazione Luigi Chiampo ».

N. 19. - Decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Luigi Chiampo », viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto alla « Fondazione dell'Arma dei carabinieri », che è autorizzata ad accettarlo.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969, n. **20.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 20. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla defunta signorina Emilia Conchatre con testamento olografo dell'8 luglio 1964, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Tommaso Pignataro, notaio in Torino, in data 28 aprile 1966, n. 16261/2296 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 28. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1968.

Assegnazione di presidenti alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, n. 12810, art. 4, relativo alla composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 25 novembre 1968, a modifica di quanto stabilito all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, n. 12810:

a) il dott. ing. Aldo Migliardi cessa dalla presidenza della 2ª sezione e viene preposto alla presidenza della 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

b) il dott. ing. Alberto Bianchi cessa dalla presidenza della 3ª sezione e viene preposto alla presidenza della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

c) il dott. ing. Homs Rendola è preposto alla presidenza della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1968

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1969
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 71

(1361)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1969.

Nomina di componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654, che detta norme per l'esercizio nella detta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1948, con cui è stato costituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina a membro supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana del prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Domenico Di Cuonzo, collocato a riposo;

Sentito il Presidente della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'8 agosto 1968, il prefetto di 1ª classe prof. dott. Domenico Caruso è nominato componente supplente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sostituzione del prefetto di 1ª classe dott. Domenico Di Cuonzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1969

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 259

(1583)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1968.

Acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato del 75% dei beni facenti parte della successione indivisa « Guido Montefiore ».

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto l'art. 79 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate del 10 febbraio 1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Visto l'accordo italo-francese del 29 novembre 1947, relativo alle modalità di applicazione dell'art. 79 del trattato di pace, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, numero 1646;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, sul risarcimento per la perdita di beni in Tunisia, in applicazione del richiamato art. 79 del trattato di pace;

Visti i decreti ministeriali n. 344119 del 16 dicembre 1950 e n. 42705 del 23 agosto 1953, con i quali il Ministro per il tesoro ha assegnato al signor Montefiore Giulio una somma a titolo di liquidazione definitiva parziale, in considerazione del fatto che i beni di sua proprietà (comprendenti una quota pari al 75% del patrimonio della successione indivisa « Guido Montefiore », nella quale il signor Montefiore Giulio è coerede,

unitamente alla propria figlia Anna, nonchè beni personali), erano stati incamerati dal Governo francese, in applicazione dell'art. 79 del trattato di pace e dell'accordo italo-francese del 29 novembre 1947, e tenuto conto che il procedimento giudiziario di opposizione a detto provvedimento di confisca — intentato in Tunisia dal signor Montefiore Giulio — era ancora pendente e che il suddetto sig. Montefiore Giulio aveva chiesto al Governo italiano un anticipo sull'indennizzo che, in caso di definitiva perdita dei beni, lo stesso Governo avrebbe dovuto concedergli;

Visto lo scambio di note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 febbraio 1951 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, n. 1771;

Visto l'atto del 9 dicembre 1950, n. 3716 di rep., con il quale il sig. Montefiore Giulio ha conferito al Ministero del tesoro italiano — e per esso al console generale d'Italia in Tunisi — mandato speciale irrevocabile per la trattazione delle questioni relative ai beni di sua proprietà (beni provenienti dalla citata successione indivisa, nonchè beni personali), ed ha autorizzato il Ministero medesimo a trattenere i beni stessi in caso di restituzione da parte del « Servizio liquidazioni francese », di Tunisi;

Visto lo scambio di note tra l'Italia e la Francia, firmato a Parigi il 2 dicembre 1952, relativo alla restituzione di 12 patrimoni italiani in Tunisia;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti beni, facenti parte della successione indivisa « Guido Montefiore » entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, nella misura rispettivamente, del 75 per cento:

A. - *Beni immobili*

1) terreno denominato « Anna M. » sito a Hammam Plage Les Pins di mq. 1034 (titolo fondiario n. 86334);

2) terreno denominato « Jules M. » sito a Hammam Plage les Pins di mq. 1031 (titolo fondiario n. 86335);

(I titoli fondiari dei suddetti terreni sono stati trattenuti dall'avv. Sebag residente a Tunisi, a garanzia di un suo credito di dinari 190, nei confronti della successione).

Valore attribuito ai suddetti terreni dall'ufficio stime del Ministero delle finanze - Direzione generale catasto e SS. TT. EE. (vedi nota n. 1263/6 dell'8 ottobre 1965) dinari 200.

B. - *Valori mobiliari*

In deposito presso la « Société Marseillaise de Crédit » in Tunisi.

1) n. 20 azioni da vecchi frs. 2.500 della Soc. Marseillaise de Crédit;

2) n. 31 azioni da vecchi franchi frs. 2.500 della Soc. Nord Africaine Electricité Gaz et Eaux;

3) n. 108 azioni della Soc. Gaz et Eaux de Tunis;

4) n. 13 azioni della S.O.F.I.F.T.;

5) n. 5 azioni da vecchi franchi frs. 5000 ciascuna della Banque de Tunisie;

6) n. 15 azioni della Banque Franco-Tunisienne;

7) n. 12 azioni da vecchi franchi frs. 2500 della Soc. Mine Djebel Djelloud;

8) n. 28 obbligazioni da vecchi franchi frs. 1000 della « Ville de Paris 1931 », convertite in n. 5 obbligazioni da N. franchi 50 e n. 3 obbligazioni da N. franchi 10;

9) n. 5 obbligazioni da vecchi franchi frs. 10.000 « Gouvernement d'Algérie » 3,50 per cento.

I suddetti titoli sono valutati complessivamente (vedi nota 8 giugno 1965 della « Soc. Marseillaise de Crédit » in Tunisi) a dinari 1.678,507.

In deposito presso il sig. Giulio Montefiore.

1) n. 60 azioni di vecchi franchi frs. 500, Journal « Le Petit Matin »;

2) n. 2 azioni da vecchi franchi frs. 5000 della « Garn Alfaya;

3) n. 22 azioni da vecchi franchi frs. 2500 della « Mine Oued el Maden »;

4) n. 1.234/1.800 azioni da vecchi franchi frs. 1000 della Soc. Tunisienne d'Armement et d'Affretment (« STAA »);

(per la valutazione — in appresso indicata — vedasi bilancio successione « Guido Montefiore » al 31 dicembre 1963, come da nota n. 1263/6 in data 8 ottobre 1965 dell'ufficio stime del Ministero delle finanze - Direzione generale catasto e servizi tecnici erariali);

	Vecchi franchi frs.
Valutazione azioni di cui ai numeri 1), 2), 3)	100.834
Valutazione azioni di cui al n. 4) .	4.900.714
Totale . . .	5.001.548

pari a dinari 5.001,548/1000.

Parti non create materialmente

1) n. 1500 su n. 1650 (150/165) della « Société Immobilière Guido Montefiore et Fils » (SIGUMOF), proprietaria di due immobili siti in Tunisi, 44 - 46 Avenue Bourguiba;

2) n. 42 da vecchi franchi frs. 500 della « Distillerie cooperative viticole » - Tunisi;

3) n. 200 da vecchi franchi frs. 1000 della Società « Georges Deroclcs e Co. » - Tunisi;

	Vecchi franchi frs.
Valutazione parti di cui al n. 1 (vedi nota ufficio stime - Ministero finanze n. 1116/6 del 14 maggio 1963)	47.250.000
Valutazione parti di cui ai numeri 2 e 3 (v. bilancio successione al 31 dicembre 1963)	121.100
Totale . . .	47.371.100

pari a dinari 47.371,100/1000.

Azioni in deposito presso la « Soc. Tun. de Verreries des Saouaf » in Tunisi.

1) n. 10 azioni da 5000 vecchi franchi frs. della Soc. Tunisienne des Verreries de Saouaf (non ancora ridistribuite dopo la trasformazione. Inizialmente erano n. 100 azioni da vecchi franchi 500).

Valutazione complessiva, vecchi franchi frs. 50.000 pari a dinari 50.

C. - *Crediti vari ed eventuali*

1) saldi attivi risultanti dai bilanci della successione indivisa « Guido Montefiore » e della « Société Immobilière Guido Montefiore et Fils » alla data del 31 dicembre 1963, tenuto conto delle variazioni di saldo che potranno risultare dai bilanci successivi;

2) richiesta di un indennizzo per dinari 116.492,000 inoltrata al Governo tunisino dal sig. Giulio Montefiore (per conto di tutti gli aventi diritto nella successione « Guido Montefiore »), per la proprietà agricola di El Azib presso Biserta (titoli fondiari n. 8807 e 130653 per un'estensione complessiva di ha. 50 a. 38), espropriata in virtù della legge tunisina 12 maggio 1964;

3) indennizzo, a titolo di anticipazione, da corrispondere per la suddetta proprietà espropriata, ai sensi della legge 5 giugno 1965, n. 718 (anticipazioni a cittadini italiani già titolari di proprietà agricole nazionalizzate in Tunisia), in favore dei coeredi della successione indivisa « Guido Montefiore ».

Art. 2.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di provvedere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, alla liquidazione dei beni di cui all'art. 1, lettera *A*) del presente decreto.

Art. 3.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvederà all'individuazione dei beni mobiliari, di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro curerà il versamento al capo X del bilancio dello Stato delle somme che potranno risultare dai cespiti di cui all'art. 1, lettera *C* del presente decreto, nonchè di quelle provenienti sia dalla vendita delle quote sociali della « Sociètè Immobilière Guido Montefiore et Fils », ove la vendita stessa venga ritenuta valida dalla autorità giudiziaria di Tunisi che dalla eventuale alienazione di altri cespiti della successione, il cui realizzo possa essere richiesto dal signor Giulio Montefiore nella sua qualità di procuratore generale della figlia.

Art. 5.

Per i beni provenienti dal patrimonio personale del sig. Giulio Montefiore, i quali dovranno anch'essi entrare a far parte del patrimonio disponibile dello Stato, ai sensi della legge 3 febbraio 1965, n. 12, citata nelle premesse, viene provveduto con altro decreto interministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1968
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 36

(1357)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1967 effettuata dal consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda del consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro intesa ad ottenere, ai termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera del consorzio in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

Art. 2.

E' concesso al consorzio caseifici cooperativi della zona di Portogruaro, con sede in Portogruaro un contributo fino alla misura del 90 % nelle spese di raccolta, determinate in lire 450 ad ettolitro. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di lire 35.000.000. Qualora la applicazione della suddetta percentuale in relazione alla quantità del latte raccolto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 35.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Venezia una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Venezia che la presiede;

da un rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante del consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere il consorzio in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra il consorzio predetto ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

c) esaminare il rendiconto della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

d) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, il consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro, deve presentare al Ministero della agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire allo erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei partecipanti alla raccolta contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

4) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante del consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro, attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla riscossione del contributo il consorzio caseifici cooperativi di Portogruaro, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione. In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, debbono essere indicati, tra l'altro, i quantitativi di latte conferito e la ripartizione tra i produttori del contributo erogato dallo Stato a norma del presente decreto.

Art. 7.

Sul capitolo 5199 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 35.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 271

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Norme per la concessione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, di contributi dello Stato a favore della raccolta collettiva del latte di produzione 1967 effettuata dalla cooperativa produttori latte « L'Adriatica », di Adria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda della cooperativa produttori latte « L'Adriatica », di Adria, intesa ad ottenere, ai termini del predetto art. 8 della succitata legge n. 910, un contributo nelle spese complessive di gestione;

Considerata la opportunità di sostenere l'opera della cooperativa in questione intesa a favorire la regolare raccolta del latte per consentirne la migliore valorizzazione;

Ritenuto che l'ente richiedente presenta i requisiti necessari per l'attuazione della raccolta e lavorazione del latte;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della cooperativa produttori latte « L'Adriatica », di Adria, intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo nelle spese di gestione onde consentire la normale attuazione della raccolta collettiva del latte di produzione 1967.

Art. 2.

E' concesso alla cooperativa produttori latte « L'Adriatica », di Adria, un contributo fino alla misura del 50 % nelle spese di raccolta, determinate in L. 500 ad ettolitro. La spesa complessiva per l'erogazione del contributo sopraindicato non potrà superare l'importo di lire 50.000.000. Qualora l'applicazione della suddetta percentuale in relazione alla quantità del latte raccolto importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui sopra verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione entro la suindicata spesa di L. 50.000.000.

Art. 3.

E' istituita presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo una commissione composta:

dal capo dell'ispettorato agrario provinciale di Rovigo che la presiede;

da una rappresentante della ragioneria provinciale dello Stato designato dalla sua amministrazione;

da un rappresentante della cooperativa produttori latte « L'Adriatica » di Adria;

da due rappresentanti dei produttori del latte della provincia scelti dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su designazione delle locali organizzazioni di categoria.

Detta commissione ha il compito di:

a) assistere la cooperativa in tutte le operazioni concernenti l'attuazione del presente decreto;

b) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra la cooperativa predetta ed i conferenti in ordine alle operazioni di raccolta del prodotto;

c) esaminare il rendiconto finale della gestione ed esprimere il proprio parere sui risultati conseguiti;

d) controllare e vistare l'elenco nominativo dei produttori di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Ai fini della erogazione del contributo dello Stato disposto ai sensi del precedente art. 2, la cooperativa latte « L'Adriatica », di Adria, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il tramite della commissione di cui al precedente art. 3:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal legale rappresentante dell'ente gestore. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento;

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della raccolta e sui risultati conseguiti;

3) elenco nominativo dei partecipanti alla raccolta contenente l'indicazione del quantitativo di latte da ciascuno conferito;

4) dichiarazione, con la quale il legale rappresentante della cooperativa produttori latte « L'Adriatica », di Adria, attesti, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e l'importo del relativo concorso dello Stato.

Le firme apposte sulla domanda e sulla dichiarazione di cui ai punti 1) e 4) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, adotterà le relative determinazioni circa il contributo da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 5.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 6.

Entro sei mesi dalla riscossione del contributo la cooperativa produttori latte « L'Adriatica », di Adria, deve presentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale di gestione. In tale rendiconto, che deve essere sottoposto al parere della commissione provinciale di cui all'art. 3, debbono essere indicati, tra l'altro, i quantitativi di latte conferito e la ripartizione tra i produttori del contributo erogato dallo Stato a norma del presente decreto.

Art. 7.

Sul capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1968, è impegnata la somma di L. 50.000.000 per l'erogazione del contributo concesso con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1969
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 270

(1696)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1968.

Proroga del termine stabilito con decreto ministeriale 29 novembre 1967 per il compimento, da parte della concessionaria RAI-Radiotelevisione italiana, delle procedure espropriative relative agli impianti ripetitori televisivi di Val Sesia, Valle Imagna, Norma e Valle della Vibrata, per la I rete e di Val Sabbia, Isola d'Elba e Pulicciano, per la II rete.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968, con il quale veniva dichiarata la pubblica utilità di ottantacinque impianti ripetitori della I rete TV e di centoventi impianti ripetitori della II rete TV e veniva altresì fissato il termine del 31 dicembre 1968 per il compimento delle espropriazioni, delle imposizioni di servitù e delle opere relative alla sistemazione dei detti impianti;

Vista la domanda in data 2 ottobre 1968, completata dalle note n. DAC/DICAC/12475 del 13 novembre 1968 e n. DCA/DICAC/12691 del 23 dicembre 1968, con la quale la società concessionaria dei servizi di radiodiffusione circolari, RAI - Radiotelevisione, dichiarando di trovarsi nell'impossibilità di portare a compimento entro il termine stabilito le procedure espropriative relative agli impianti di Val Sesia, Valle Imagna, Norma e Valle della Vibrata, per la I rete TV e di Val Sabbia, Isola d'Elba e Pulicciano, per la II rete TV, richiede che il termine stesso venga prorogato di due anni e cioè fino al 31 dicembre 1970;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 31 dicembre 1970 il termine del 31 dicembre 1968 assegnato alla società concessionaria dei servizi di radiodiffusione RAI - Radiotelevisione italiana dal su richiamato decreto ministeriale 29 novembre 1967 per portare a compimento le procedure espropriative relative ai seguenti impianti ripetitori televisivi:

I rete TV:
Val Sesia (Piemonte);
Valle Imagna (Lombardia);
Norma (Lazio);
Valle della Vibrata (Abruzzi e Molise).

II rete TV:
Val Sabbia (Lombardia);
Isola d'Elba (Toscana);
Pulicciano (Toscana).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(1540)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIII Salone internazionale della calzatura del cuoio delle macchine e degli affini », in Vigevano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXIII Salone internazionale della calzatura del cuoio delle macchine e degli affini », che avrà luogo a Vigevano dal 30 agosto al 5 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(1365)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.
Sostituzione di un componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento per la durata di un triennio;

Considerato che a seguito del decesso del per. agrario Gioacchino Celotti, componente del comitato centrale di che trattasi in rappresentanza dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli », occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota in data 11 dicembre 1968, prot. n. 22525, con la quale il predetto ente ha designato il geom. Vittorino Belpoliti quale proprio rappresentante in seno allo anzidetto comitato, in sostituzione del per. agr. Gioacchino Celotti;

Decreta:

Il geom. Vittorino Belpoliti è chiamato a far parte del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante dell'ente assistenziale « Utenti motori agricoli », in sostituzione del per. agrario Gioacchino Celotti, a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: REALE

(1590)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1969.
Nuovo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 13 aprile 1902, n. 1491, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Grosseto;

Visti il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 4 giugno 1914, n. 2426; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 16 ottobre 1921, n. 5083; e il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 dicembre 1936, n. 6191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1963, n. 4989, col quale lo stagno di Orbetello è stato cancellato dall'elenco delle acque pubbliche approvato col su citato regio decreto 13 aprile 1902;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1967, n. 430, col quale è stato approvato come quarto elenco suppletivo lo schema del quinto elenco suppletivo in quanto lo schema del quarto elenco suppletivo, come indicato nelle premesse dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, veniva annullato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1033, col quale è stato approvato come quinto elenco suppletivo lo schema del settimo elenco suppletivo in quanto pure lo schema del sesto elenco suppletivo, come indicato nella premesse dello stesso decreto del Presidente della Repubblica veniva annullato;

Visto il nuovo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia compilato dall'ufficio del genio civile di Grosseto;

Visto l'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito del nuovo schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di detto elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

Nuovo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Grosseto

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fosso Pianali	Torrente Pavone	Montieri	Dalle origini allo sbocco
2	Sorgente Orto Pianali	Id.	Id.	Id.
3	Sorgente Mistenne	Id.	Id.	Id.
4	Sorgente Roveta 1ª e 2ª	Id.	Id.	Id.
5	Sorgente Castelluccio	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente Lame	Fosso Lame	Id.	Id.
7	Sorgente fonte Tornisi	Torrente Pavone	Id.	Id.
8	Sorgente Lago	Torrente del Lago	Id.	Id.
9	Sorgente fonte Arginelli 1ª e 2ª	Torrente Pavone	Monterotondo Marittimo	Id.
10	Sorgente Zuccantine	Fiume Cornia	Id.	Id.
11	Sorgente Le Gorghe	Id.	Id.	Id.
12	N. 2 pozzi denominati Torre Civette	Acque sotterranee	Scarlino	Tutta la parte emungibile Foglio n. 227, part. 18-31. Fattoria Torre Civette
13	N. 6 pozzi denominati Casone	Id.	Id.	Tutta la parte emungibile Foglio n. 102, part. 1, 5 e 6. Foglio n. 103, part. 11. Foglio n. 132, part. 1. *Casone Scarlino*
14	N. 18 pozzi denominati Pian d'Alma	Id.	Castiglione della Pescaia	Tutta la parte emungibile Foglio n. 28, part. 49, 11, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68 e 69. Poderi assegnatari Ente Maremma. *Pian d'Alma*
15	N. 7 pozzi denominati Punta Ala	Id.	Id.	Tutta la parte emungibile Foglio n. 28, part. 42, 49 e 93. *Punta Ala*
16	N. 2 pozzi denominati Pian di Rocca	Id.	Id.	Tutta la parte emungibile Foglio n. 28, part. 18, 18-*a*, 46-*a* e 62. Poderi assegnatari Ente Maremma. *Pian di Rocca*
17	N. 1 pozzo denominato Innocenti	Id.	Gavorrano	Tutta la parte emungibile Foglio n. 159, part. 1. *Castellaccia.*
18	Sorgente Ontaneta	Fosso Fogna	Civitella Paganico	Dalle origini allo sbocco
19	N. 1 pozzo in monte Antico	Acque sotterranee	Id.	Tutta la parte emungibile Foglio n. 124, part. 22. *Monte Antico*
20	Sorgente canale Burraia	Canale essicatore	Grosseto	Dalle origini allo sbocco *Alberese*
21	N. 1 pozzo denominato «Damiani»	Acque sotterranee	Id.	Tutta la parte emungibile Foglio n. 144, part. 43. *Rispescia*
22	N. 4 pozzi denominati E.N.A.O.L.I.	Canale essicatore	Id.	Grosseto Foglio n. 147, part. 18. *Rispescia*

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
23	N. 3 pozzi denominati Marruchetone	Canale essicatore	Grosseto	Grosseto Foglio n. 23, part. 22. Foglio n. 24, part. 22, 19, 26 e 27. *Tenuta Marruchetone*
24	N. 1 pozzo denominato Sterpeto	Id.	Id.	Grosseto Foglio n. 73, part. 165. *Sterpeto* (Grosseto)
25	Sorgente Vene dei Molini	Torrente Trasubbie	Arcidosso	Dalle origini allo sbocco
26	Sorgente fosso Torrello	Id.	Id.	Id.
27	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
28	Sorgente Ostregaia	Id.	Id.	Id.
29	Sorgente Miramonti	Torrente Zancona	Id.	Id.
30	Sorgente Le Vene	Id.	Id.	Id.
31	Sorgente Anguillara	Id.	Id.	Id.
32	Sorgente fonte Canali	Id.	Id.	Id.
33	Sorgente Fusaio	Fosso Bugnano	Seggiano	Id.
34	Sorgente Pecorina	Fosso Ventre di Bu	Campagnatico	Id.
35	Sorgente fosso alla Vene	Torrente Lanzo	Roccastrada	Id.
36	N. 1 pozzo vivaio forestale *Venaie*	Acque sotterranee	id.	Tutta la parte emungibile
37	Sorgente Aione	Torrente Patrignone	Scansano	Dalle origini allo sbocco
38	Sorgente Gaggioli Alti	Id.	Id.	Id.
39	Sorgente Radicino	Fiume Albegna	Roccalbegna	Id.
40	Sorgente Peschiera	Id.	Id.	Id.
41	Sorgente Sambuca	Id.	Id.	Id.
42	Sorgenti Tagliata 1ª e 2ª	Lago di Burano	Orbetello	Id.
43	N. 1 pozzo in località Pitorsino	Acque sotterranee	Id.	Tutta la parte emungibile
44	N. 2 pozzi stabilimento Montecatini	Id.	Id.	Id. Foglio n. 62, part. 41. Foglio n. 65, part. 7. Stab. Montecatini Edison. *Orbetello*
45	Sorgente Fossatelle	Torrente Siele	Castell'Azzara	Dalle origini allo sbocco
46	Sorgente Penna 1ª e 2ª	Id.	Id.	Id.
47	Sorgente Trocchi	Id.	Id.	Id.
48	Sorgente Raspollo o Ripa di Selvena	Fosso Carminata o di Selvena	Id.	Id.
49	Sorgente fonte Mazzola	Id.	Id.	Id.
50	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
51	Sorgente fonte al Carpino	Fosso La Canala	Id.	Id.
52	Sorgente fonte Uccelletto	Id.	Id.	Id.
53	Fonte Belvedere	Id.	Id.	Id.
54	Sorgente Picciolana	Fosso Picciolana	Sorano	Id.
55	Sorgente fonte Perino	Fosso di fonte Perino	Santa Fiora	Id.
56	Sorgente ripa di Cellena	Fiume Fiora	Id.	Id.
57	Sorgente Selvacce	Fosso Meleta	Pitigliano	Id.
58	Sorgente Vena del Pantano	Rio Marriore	Id.	Id.
59	N. 17 pozzi del bacino dell'Albegna	Acque sotterranee	Manciano	Tutta la parte emungibile Poderi assegnatari Ente Maremma n. 15, 11, 582, 10, 428, 258, 280, 253, 252, 276, 292, 301, 425, 202, 204 e 235
60	Sorgente fosso dell'Annunziata	Mare Tirreno	Monte Argentario	Dalle origini allo sbocco
61	Sorgente fosso dell'Apiata	Id.	Id.	Id.
62	Sorgente fosso dello Sguazzatoio	Id.	Id.	Id.
63	Sorgente fosso Calapiatti	Id.	Id.	Id.
64	Sorgente fosso Selvaggia	Id.	Id.	Id.
65	Sorgente fosso Buzzena	Id.	Id.	Id.

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(1176)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel territorio del comune di Mazzè.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Torino per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona comprendente il castello, le ville padronali e parte dell'abitato del comune di Mazzè;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Mazzè;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Mazzè che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un quadro naturale di rilevante bellezza paesistica per la particolare disposizione collinare, per le caratteristiche della vegetazione, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si godono le sopracitate bellezze, e che inoltre il castello, le ville con parco e la chiesa in essa esistenti costituiscono un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona comprendente il castello, le ville padronali e parte dell'abitato del comune di Mazzè ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dall'incrocio tra la via S. Maria e la via del Castello la linea che definisce il perimetro di vincolo, segue ad ovest la via S. Maria per tutta la sua lunghezza, prosegue lungo la via della Madonna fino ad incontrare la linea di divisione tra il mappale 26 ed il mappale 3 del foglio XVIII; prosegue seguendo verso sud la linea di divisione tra il mappale 26 e 3, 26 e 12, 218 e 12, 218 è 55, 13 e 55, 13 e 10, 13 e 86, 85 e 86 fino ad incontrare la via al Municipio; prosegue verso sud lungo la via al Municipio fino ad incontrare la via della Rua, devia verso est lungo la via della Rua fino ad incontrare la via Parrocchiale, devia verso nord seguendo per breve tratto la via Parrocchiale fino ad incontrare via S. Lucia; da questo punto segue verso est la via S. Lucia percorrendo la linea di divisione tra il foglio XX ed il foglio XVIII fino ad incontrare la linea di divisione tra il foglio XVIII e il foglio XXI, prosegue seguendo la linea di divisione tra i fogli XVIII e XXI, XVIII e XXII, XVIII e XVII; prosegue seguendo la linea di divisione tra il mappale 43 ed il mappale 163 del foglio XVIII fino ad incontrare la via del Castello; prosegue seguendo verso ovest la via del Castello e si chiude in corrispondenza della via Santa Maria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Torino.

La soprintendenza ai monumenti di Torino curerà che il comune di Mazzè provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Torino

L'anno 1966, il mese di novembre, il giorno 12 alle ore 10,30, previa regolare convocazione, si è riunita in una sala della soprintendenza ai monumenti del Piemonte, la commissione provinciale di Torino per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, la commissione inizia i lavori sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

III. — Zona comprendente il castello, le ville e parte dell'abitato di Mazzè.

(*Omissis*).

Delibera di includere nell'elenco delle località soggette al vincolo di tutela, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa nel seguente perimetro:

a partire dall'incrocio tra la via S. Maria e la via del Castello la linea che definisce il perimetro di vincolo, segue ad ovest la via S. Maria per tutta la sua lunghezza, prosegue lungo la via della Madonna fino ad incontrare la linea di divisione tra il mappale 26 ed il mappale 3 del foglio XVIII; prosegue seguendo verso sud la linea di divisione tra il mappale 26 e 3, 26 e 12, 218 e 12, 218 e 55, 13 e 55, 13 e 10, 13 e 86, 85 e 86 fino ad incontrare la via al Municipio; prosegue verso sud lungo la via al Municipio fino ad incontrare la via della Rua, devia verso est lungo la via della Rua fino ad incontrare la via Parrocchiale, devia verso nord seguendo per breve tratto la via Parrocchiale fino ad incontrare via S. Lucia; da questo punto segue verso est la via S. Lucia percorrendo la linea di divisione tra il foglio XX ed il foglio XVIII fino ad incontrare la linea di divisione tra il foglio XVIII e il foglio XXI, prosegue seguendo la linea di divisione tra i fogli XVIII e XXI, XVIII e XXII, XVIII e XVII; prosegue seguendo la linea di divisione tra il mappale 43 ed il mappale 163 del foglio XVIII fino ad incontrare la via del Castello; prosegue seguendo verso ovest la via del Castello e si chiude in corrispondenza della via Santa Maria.

(1369)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1969.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775 e 1 e 2 del regolamento approvato con decreto reale 14 agosto 1920, n. 1285;

Visti i seguenti decreti:

1) decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 5 giugno 1920, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche del territorio della provincia di Torino; ora suddiviso fra la provincia di Torino e la Regione autonoma della Valle d'Aosta;

2) decreto reale 27 luglio 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1938, col quale furono approvati il primo e il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia, riguardanti i torrenti Viana, Scagnelli e Sala, ricadenti anche attualmente nel territorio della provincia di Torino;

3) decreto reale 28 maggio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1942, col quale fu approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino, riguardante il canale Luera o rio Pisa, ricadente anche attualmente nel territorio della provincia di Torino;

4) decreto presidenziale 7 gennaio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 16 aprile 1960, col quale fu approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico delle acque del rio Gurgo o del Fontanone scorrente nei comuni di Scarmagno, Romano e Strambino e delle acque del pozzo della Società condotta acque potabili nella borgata Tetti Caglieri del comune di Vinovo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Torino:

Numero di denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1. Rio Gurgo o del Fontanone	Chiusella (277)	Scarmagno, Romano, Strambino	Tutto il suo corso, dalle origini allo sbocco nel torrente Chiusella, compresa la sorgente « Fontanone »
2. Pozzo Soc. condotta acque potabili	Borgata Tetti Caglieri	Vinovo	L'intera quantità di acque edotta in superficie dal pozzo sito in borgata Tetti Caglieri nel territorio distinto in catasto al foglio X, particella n. 10 a circa m. 200 dalla sponda sinistra del torrente Chisola ed a circa m. 330 a sud di una fornace. Portata circa l/sec. 120

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli interessati potranno produrre opposizioni.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 febbraio 1969

Il Ministro: MANCINI

(1279)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1969.

Determinazione dell'addizionale da applicare sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'anno 1968, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si deve provvedere per l'anno 1965 e per gli anni successivi alla determinazione dell'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dell'industria in misura non superiore al 20 per cento dei premi stessi per far fronte ai maggiori oneri conseguenti alla applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del testo unico stesso;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1967, con il quale l'addizionale predetta è stata fissata per l'anno 1967 nella misura del 20 per cento;

Considerato, altresì, che per il disposto contenuto nel citato art. 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'addizionale di cui sopra deve essere determinata in base all'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni;

Tenuto presente che, allo stato, mentre sono disponibili i dati definitivi di bilancio relativi all'anno 1967 con l'esatta determinazione per detto anno dell'effettivo fabbisogno per l'erogazione delle nuove prestazioni, non sono ancora definitivi i dati del fabbisogno per l'esercizio 1968;

Ritenuto, quindi, di dover determinare l'addizionale per il 1968 sulla base di un'aliquota del 10 per cento dei premi in via d'acconto per il fabbisogno del 1968 e di un'aliquota aggiuntiva, fino alla concorrenza della percentuale massima del 20 per cento, per far fronte al disavanzo registrato dalla gestione industria nel 1967;

Considerato che l'aliquota addizionale, come sopra determinata, supera largamente la misura massima prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

Decreta:

Per l'anno 1968, l'addizionale sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è determinata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 7 febbraio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

(1370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di adesione relativo all'accordo concernente i marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.

Il 31 ottobre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 654, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 25 agosto 1966, ha avuto luogo a L'Aja il deposito dello strumento di adesione relativo all'accordo concernente i marinai rifugiati, adottato a L'Aja il 23 novembre 1957.

All'atto del deposito è stata formulata la seguente riserva:

« Il Governo italiano dichiara che:

1) l'adesione italiana all'accordo si deve intendere valida per tutte le disposizioni dell'accordo stesso che non siano in contrasto col vigente codice della navigazione e non comportino modifiche o eccezioni al predetto codice;

2) per tutti gli altri rifugiati — ad eccezione, quindi dei soli marinai — rimane stabilito che negli Stati contraenti della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, la residenza "regolare", alla quale si riferiscono l'art. 28 della suindicata convenzione ed i paragrafi 6 e 11 del relativo annesso, viene ottenuta, dal rifugiato, non appena a questi viene concessa l'autorizzazione a risiedere in tale Stato ».

L'accordo, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 3, è entrato in vigore per l'Italia il 29 gennaio 1967.

(1399)

Entrata in vigore dello scambio di note fra il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.), per l'integrazione dell'art. 11 dell'accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali, effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963.

Il 25 giugno 1965 e il 16 gennaio 1967, il Governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) hanno proceduto alle notificazioni previste dallo scambio di note fra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per l'integrazione dell'art. 11 dell'accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro di beni culturali, effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963, approvato e reso esecutivo con legge 19 maggio 1965, n. 593, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1965.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 31 gennaio 1967.

(1400)

Entrata in vigore dello scambio di note fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 17 maggio 1965.

Il 10 novembre 1965 e il 18 gennaio 1967, il Governo francese e il Governo italiano hanno proceduto alle notificazioni previste dallo scambio di note fra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 17 maggio 1965, approvato e reso esecutivo con legge 4 ottobre 1966, n. 875, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 31 ottobre 1966.

Lo scambio di note è entrato in vigore il 18 febbraio 1967.

(1401)

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione europea concernente il regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali, adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.

Il 5 gennaio 1967, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 649, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 24 agosto 1966, ha avuto luogo a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite, il deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione europea concernente il regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali, adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.

La convenzione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 5 aprile 1967.

(1402)

Deposito dello strumento di ratifica relativo al trattato che istituisce un consiglio unico e una commissione unica delle comunità europee e al protocollo sui previlegi e le immunità, con atto finale e decisione dei rappresentanti dei Governi, adottati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

Il 30 giugno 1967, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 maggio 1966, n. 437, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 25 giugno 1966, è stato depositato a Roma, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica relativo al trattato che istituisce un consiglio unico e una commissione unica delle Comunità europee e al protocollo sui privilegi e le immunità, con atto finale e decisione dei rappresentanti dei Governi, adottati a Bruxelles l'8 aprile 1965.

Il trattato, con il protocollo, l'atto finale e la decisione, ai sensi dell'art. 38 del trattato stesso, è entrato in vigore il 1° luglio 1967.

(1403)

Entrata in vigore dello scambio di note fra l'Italia e il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 23 aprile 1965.

Il 6 ottobre 1966 e il 19 luglio 1967, il Governo italiano e il Governo belga hanno proceduto alle notificazioni previste dallo scambio di note fra l'Italia e il Belgio in materia di esenzioni fiscali a favore di istituzioni culturali, effettuato a Roma il 23 aprile 1965, approvato e reso esecutivo con legge 8 giugno 1966, n. 494, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 7 luglio 1966.

Lo scambio di note, ai sensi della clausola finale, è entrato in vigore il 19 luglio 1967.

(1404)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo fra l'Italia e la Germania concernente la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, con annesso protocollo, concluso a Bonn il 23 luglio 1963.

Il 12 maggio 1967, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 658, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 27 agosto 1966, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo fra l'Italia e la Germania concernente la protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni di origine e di altre denominazioni geografiche, con annesso protocollo, concluso a Bonn il 23 luglio 1963.

L'accordo, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, è entrato in vigore il 12 agosto 1967.

(1405)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo fra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

Il 4 ottobre 1967, in base ad autorizzazione disposta con legge 1° luglio 1966, n. 597, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 2 agosto 1966, è avvenuto a Parigi lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo fra l'Italia e la Francia per il regolamento di alcuni titoli di prestiti italiani, concluso a Parigi il 2 giugno 1964.

L'accordo, ai sensi dell'art. 9, è entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

(1406)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo aereo fra l'Italia e il Congo con « memorandum » annessi, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.

Il 19 ottobre 1967, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 655, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 26 agosto 1966, è avvenuto in Kinshasa lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo aereo fra l'Italia e il Congo con annessi *memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962.

L'accordo, ai sensi dell'art. XIV, è entrato in vigore il 19 ottobre 1967.

(1407)

Entrata in vigore dell'accordo fra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con scambio di note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965.

Il 9 dicembre 1965 e il 2 novembre 1967 il Governo bulgaro e il Governo italiano hanno proceduto alle notificazioni previste all'art. 8 dell'accordo fra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con scambio di note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965, approvato e reso esecutivo con legge 9 agosto 1967, n. 818, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 23 settembre 1967.

L'accordo, ai sensi del summenzionato art. 8, è entrato in vigore il 2 novembre 1967.

(1408)

Scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette e all'accordo aggiuntivo alla convenzione stessa, con protocollo, conclusi a Parigi rispettivamente il 29 ottobre 1958 e il 6 dicembre 1965.

Il 15 dicembre 1967, in base ad autorizzazioni disposte rispettivamente con legge 9 febbraio 1963, n. 469, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103, del 17 aprile 1963 e con legge 9 agosto 1967, n. 766, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 4 settembre 1967, è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica relativi alla convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958, e all'accordo aggiuntivo alla convenzione stessa, con protocollo concluso a Parigi il 6 dicembre 1965.

La convenzione e l'accordo, ai sensi dell'art. 29 della prima e dell'art. 13 del secondo, sono entrati in vigore il 15 dicembre 1967.

(1409)

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale, adottata a Ginevra il 22 giugno 1962.

Il 27 dicembre 1966, in base ad autorizzazione disposta con legge 13 luglio 1966, n. 657, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 27 agosto 1966, è stato depositato a Ginevra, presso l'Ufficio internazionale del lavoro lo strumento di ratifica relativo alla convenzione internazionale del lavoro n. 117, concernente gli obiettivi e le norme di base della politica sociale, adottata a Ginevra il 22 giugno 1962.

La convenzione, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 3, è entrata in vigore per l'Italia il 27 dicembre 1967.

(1410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del consiglio di amministrazione del consorzio agrario provinciale de L'Aquila e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 15 febbraio 1969 il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del consorzio agrario provinciale de L'Aquila, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il dott. Virginio Pellacchi è nominato commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1970, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione dei bilanci 1968 e 1969 ed è fatto obbligo alla scadenza del termine di cui sopra di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti previsti ai capoversi 2 e 3 dell'art. 2364 del codice civile.

(1688)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine del vino « Vernaccia di Oristano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Vernaccia di Oristano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al *Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della* tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare per il vino « Vernaccia di Oristano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Vernaccia di Oristano » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Vernaccia di Oristano » deve essere ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Vernaccia di Oristano.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso delimitata che comprende per intero i territori comunali seguenti della provincia di Cagliari, Siamaggiore, Zeddiani, Baratili S. Pietro, Nurachi, Riola ed in parte i territori comunali dei comuni di: Oristano (con le frazioni Nuraxinieddu, Massama, Donigala Fenugheddu, Silì, Santa Giusta, Palmas Arborea), Cabras (frazione Solanas), Simaxis (con la frazione S. Vero Congius), Solarussa, Ollastra Simaxis, Zerfaliu, Tramatza, Milis, S. Vero Milis, Narbolia.

Il confine della zona partendo dal piccolo centro abitato di S. Giovanni Sinis costeggia la riva settentrionale degli stagni di « Mistras » e di « Mardini » fino alla congiungente di quest'ultimo con la strada provinciale Cabras-Gran Torre e seguendo questa, si giunge in località Gran Torre. Da questa località, il limite segue il percorso della strada che conduce ad Oristano fino al 1° bivio della litoranea « Brabau », congiungendosi questa con la strada per il « Pontile ». Si devia quindi a sinistra e, percorrendo la strada tergo argine destra del fiume Tirso sino al raccordo con la provinciale Oristano-Gran Torre, si giunge all'incrocio con la statale Carlo Felice n. 131 e precisamente in località « Madonna del Rimedio ». Da qui il limite segue la strada Carlo Felice n. 131, che attraversa gli abitati di Oristano e Santa Giusta, escludendo dalla zona interessata alla « Vernaccia » i terreni che si trovano sulla destra di detta strada. Dall'abitato di Santa Giusta, il limite prosegue fino a Palmas Arborea, dopo aver attraversato il passaggio a livello sulla ferrovia Cagliari-Olbia, e percorsa la comunale Santa Giusta-Palmas Arborea si segue la strada di bonifica (n. 9) fino all'incrocio con la statale del Tirso in prossimità della stazione delle ferrovie dello Stato di Simaxis. Deviando sulla destra e seguendo la statale del Tirso, si attraversano i centri abitati di Simaxis, S. Vero Congius Nuovo e Ollastra Simaxis. Da quest'ultimo centro il limite prosegue fino alla dighetta di sbarramento S. Vittoria, dove si giunge tramite la strada di bonifica n. 22. Dalla dighetta, si raggiunge il centro abitato di Zerfaliu percorrendo la comunale Zerfaliu-San Vero Congius e, proseguendo per la comunale Zerfaliu-Tramatza dopo aver attraversato il casello ferroviario n. 33 di « Campu Antroxius », si giunge all'incrocio con la statale Carlo Felice n. 131.

Dal predetto incrocio, dopo aver attraversato l'abitato di Tramatza, il limite prosegue verso la periferia dei centri abitati di Milis e Narbolia seguendo la strada provinciale Tramatza-Milis e quella comunale Milis-Narbolia. Lasciando a nord l'abitato di Narbolia, il limite prosegue seguendo la provinciale che da Narbolia porta a Riola fino ad incontrare il 1° bivio che si trova sulla destra e che immette nella vicinale « S. Eremitas ». Seguendo quest'ultima si raggiunge prima la Cappella S. Eremita

a quota 88, successivamente la « Fornace » in prossimità del « Nuraghe Perdighisi » (zone queste a nord-ovest del limite territoriale Narbolia-S. Vero Milis) ed infine la cantoniera Cadreas (quota 74) posta sul tratto della strada occidentale sarda Riola-Cuglieri. Da qui il limite continua dirigendosi verso sud percorrendo l'occidentale sarda in direzione dell'abitato di Riola e fino a raggiungere l'incrocio della statale per Riola con la comunale per « Is Arenas ». Voltando poi a destra si segue questa ultima per piccolo tratto (m. 500 circa) e successivamente il limite di confine tra i comuni di Riola e frazione S. Vero Milis, fino ad arrivare al mar Mediterraneo, costeggiando lo Stagno « Is Renas ». Da questo punto il limite si congiunge con l'abitato S. Giovanni del Sinis seguendo il periplo della costa occidentale.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Vernaccia di Oristano » devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve ed al vino le sue specifiche pregiate caratteristiche tradizionali.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Vernaccia di Oristano » è stabilita in q.li 80 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa massima per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

Qualora le sperimentazioni comprovino la possibilità di nuove forme di allevamento più produttive, capaci di assicurare tuttavia le caratteristiche tradizionali al prodotto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà con proprio decreto aumentare per esse il limite predetto.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve atte a dare la « Vernaccia di Oristano » devono essere effettuate all'interno dei comuni i cui territori rientrino in tutto o in parte nella zona di produzione prevista nell'art. 3.

Possono essere destinate alla vinificazione per la preparazione della « Vernaccia di Oristano » uve che abbiano una gradazione alcoolica complessiva naturale non inferiore a 14°.

Nella vinificazione in bianco di uve debitamente diraspate e pigiate sofficiemente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali.

Nel corso del mese di marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, previa filtrazione ed eventuale chiarificazione il vino verrà trasferito in botti di castagno o preferibilmente di rovere per subirvi almeno due anni di invecchiamento.

Le cantine ove l'invecchiamento è compiuto devono essere ventilate e risentire della temperatura esterna; ed essere situate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

La « Vernaccia di Oristano » all'atto della immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato ambrato;

odore: profumo delicato alcoolico con sfumature di fior di mandorlo;

sapore: fino, sottile, caldo, con leggero e gradevole retrogusto di mandorle amare;

gradazione alcoolica minima svolta: 15 % in volume;

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

contenuto massimo in zuccheri: 40 grammi per litro.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto modificare i limiti sopra indicati per l'estratto secco netto.

Art 7.

Qualora la « Vernaccia di Oristano » provenga da uve che assicurino al vino una gradazione minima naturale svolta non inferiore al 15 % di alcol in volume, e qualora l'invecchiamento in botti effettuato nelle condizioni di cui all'art. 5 sia prolungato ad almeno tre anni, essa potrà qualificarsi « Vernaccia di Oristano superiore », in tal caso dovrà essere immessa al consumo con una gradazione alcoolica minima svolta di 15,5.

Le caratteristiche al consumo della « Vernaccia di Oristano superiore » devono corrispondere a quelle stabilite per la « Vernaccia di Oristano », salvo il maggior pregio di profumo etereo e di gusto derivante dalla migliore qualità della materia prima, dal più prolungato invecchiamento e dalla maggiore gradazione alcoolica.

Art. 8.

La « Vernaccia di Oristano » in corso di lavorazione, dopo il primo travaso può essere usata per la preparazione del vino « Vernaccia di Oristano » liquoroso mediante la sola pratica dell'aggiunta di alcool da vino o da materie vinose o da acquavite di vino.

Il prodotto così trattato previe le operazioni di cantina eventualmente necessarie verrà trasferito in botti di castagno o preferibilmente di rovere per subirvi un invecchiamento minimo di due anni.

Le operazioni di preparazione e di invecchiamento obbligatorio del vino « Vernaccia di Oristano » liquoroso dovranno avvenire in cantine ubicate nella provincia di Cagliari.

Art. 9.

Il vino « Vernaccia di Oristano » liquoroso deve avere una gradazione alcoolica svolta non inferiore al 16,5 % in volume, ed un contenuto in zuccheri non inferiore ai 50 grammi per litro e non superiore agli 80.

Il tipo secco (dry) deve avere una gradazione alcoolica svolta non inferiore al 18 % in volume ed un tenore in zuccheri non superiore ai 40 grammi per litro.

Art. 10.

Alle denominazioni regolate nel presente disciplinare di produzione è vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Inoltre è consentito definire « riserva » la « Vernaccia di Oristano superiore » e il vino « Vernaccia di Oristano » liquoroso qualora l'invecchiamento in fusti nelle condizioni stabilite nel presente disciplinare di produzione venga effettuato per non meno di quattro anni effettivi.

Art. 11.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui sono presenti vitigni diversi da quello prescritto purchè quelli ad uva bianca non superino il 15 % del totale e quelli ad uva rossa non superino il 40 % del totale. Tali appezzamenti verranno iscritti per la superficie corrispondente a quella effettivamente coperta dal vitigno Vernaccia di Oristano.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato agrario provinciale.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vitigni, ai fini delle definitive annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 12.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

(1695)

Approvazione di una modifica allo statuto del consorzio di bonifica dell'Alto Veronese, con sede in Verona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5139/6073, in data 10 febbraio 1968, è stata approvata una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica dell'Alto Veronese, con sede in Verona, deliberata dal consiglio dei delegati in data 7 dicembre 1968.

(1462)

Approvazione di modifiche al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Vampadore, con sede in Montagnana

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 5138/5780, in data 10 febbraio 1968, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica di Vampadore, con sede in Montagnana (Padova), deliberate dal consiglio dei delegati in data 28 aprile 1968.

(1463)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 222 in data 3 febbraio 1969, il sig. Amedeo Pierleoni è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro in sostituzione del dott. Vito Rosaspina dimissionario.

(1343)

Inclusione della frazione Cellena del comune di Semproniano nell'elenco delle località sismiche di 2ª categoria

Con decreto interministeriale n. 630, del 18 novembre 1968 la frazione Cellena del comune di Semproniano (Grosseto) è stata inclusa nell'elenco delle località sismiche di 2ª categoria nelle quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche di edilizia antisismica, allegato alla legge 25 novembre 1962, numero 1684.

(1344)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 4 settembre 1967 al 10 settembre 1967

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	792	3.101
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5%	7.797	4.195	1.099	7.797	5.537	15.421
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	4.625	938	1.652	4.625	7.214	22.784
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	3.545	938	1.397	3.545	7.249	25.359
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	2.249	938	1.091	2.249	7.291	28.449
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	1.601	938	938	1.601	7.312	29.994
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	953	1.040	938	953	7.333	31.539
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	938	1.482	938	938	7.424	38.234
	24	8. superiore al 43%	938	2.434	938	938	7.620	52.654

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 % .	3.687	zero	714	3.687	6.276	19.034
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607	zero	459	2.607	6.311	21.609
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311	zero	153	1.311	6.353	24.699
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663	zero	zero	663	6.374	26.244
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15	102	zero	15	6.395	27.789
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	544	zero	zero	6.486	34.484
	35	7. superiore al 43 %	zero	1.496	zero	zero	6.682	48.904
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*m*) (*n*)	zero	zero	zero	zero	zero	484
	41	2. altri (*m*)	6.859	3.257	161	6.859	4.599	11.671
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 % . .	2.851	7.343	728	6.437	3.475	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	2.851	7.343	728	6.437	4.279	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	1.550	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.634	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % .	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	33.125
	48	b. altri	16.007	13.400	13.859	16.007	19.711	40.359
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	3.687 (*g*)	zero (*g*)	714 (*g*)	3.687 (*g*)	6.276 (*g*)	19.034 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	2.607 (*g*)	zero (*g*)	459 (*g*)	2.607 (*g*)	6.311 (*g*)	21.609 (*g*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	1.311 (*g*)	zero (*g*)	153 (*g*)	1.311 (*g*)	6.353 (*g*)	24.699 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	663 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	663 (*g*)	6.374 (*g*)	26.244 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15 (*g*)	102 (*g*)	zero (*g*)	15 (*g*)	6.395 (*g*)	27.789 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	544 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.486 (*g*)	34.484 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	1.496 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	6.682 (*g*)	48.904 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.859 (*g*)	3.257 (*g*)	161 (*g*)	6.859 (*g*)	4.599 (*g*)	11.671 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	2.976	2.301	2.664	9.585	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	4.675	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.759	72.390
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*c*):						
		I. in forme standard (*o*) e di un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*p*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*q*) e di un valore franco frontiera (*p*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50% in peso della sostanza secca	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.291
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.291

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47% in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	27.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	27.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	27.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	zero	zero	zero	zero	zero	17.883
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	26.425 (l)	2.846	26.425 (l)	zero	26.425 (l)	26.425
	65	— Chester	zero	2.846	zero	zero	zero	26.425
	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	zero	10.260	zero	zero	5.330 (i)	31.196
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	5.106	zero	zero	4.464 (i)	23.408
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero (i)	16.865
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	17.132
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (f) di un valore franco frontiera (p) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (i)	18.750
	76 88	b. superiore al 40% ed inferiore o uguale al 48% per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56%	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (i)	19.375
	78 91	c. superiore al 48% ed inferiore o uguale al 56% per il totale delle porzioni o delle fette	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (i)	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.951	2.188	2.188	5.571 (i)	33.974

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.857
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.857

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo L'ammissione in questa sottovoce è inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U. C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;
— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;
— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C. per i Paesi C.E.E.;
— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U. C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 3.124 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:
— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;
— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:
« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*m*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):
« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »
« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »
« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »
« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):
« altri (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2 »
« autres (04.02-A-III-b-2) »
« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D. D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*n*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *m*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*o*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:
Emmental . . . . da 60 kg a 130 kg inclusi.
Gruyère e Sbrinz . . . . . . da 20 kg a 45 kg inclusi.
Appenzell . . . . da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*p*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore.

(*q*) Sono ammesse in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(11435)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre detto, registro n. 40 Finanze, foglio n. 253, è stato respinto il ricorso in via straordinaria proposto in data 18 luglio 1967 dal signor Battelli Antonio, già 1° archivista del registro, avverso il provvedimento ministeriale 7 gennaio 1967, n. 131391, con il quale non era stata accolta l'istanza del predetto impiegato, intesa ad ottenere la conferma in aspettativa per infermità — riconosciuta dipendente da causa di servizio — oltre i limiti massimi previsti dall'art. 70, secondo e terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(1379)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Rovereto ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

Con decreto n. 300.10.III.88/2/1521, in data 2 dicembre 1968, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Rovereto (Trento) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(1378)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1969, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di 33.993.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1555)

Autorizzazione al comune di Capaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1969, il comune di Capaci (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.818.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1556)

Autorizzazione al comune di Alimena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1969, il comune di Alimena (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.043.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1557)

Autorizzazione al comune di Caccamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1969, il comune di Caccamo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.405.107, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1558)

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.906.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1559)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1560)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.291.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1561)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.885.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1562)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.384.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1563)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.869.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1564)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di San Giovanni Incarico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.262.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1565)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.822.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1566)

Autorizzazione al comune di Villa Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Villa Santa Lucia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.779.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1567)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.952.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1568)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.071.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1569)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.600.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1570)

Autorizzazione al comune di Piglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Piglio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.791.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1571)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.953.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572)

Autorizzazione al comune di Arnara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Arnara (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.350.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.261.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.954.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1575)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.675.294, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1576)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.015.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.367.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51.

(1578)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1969, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.131.839, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1579)

Autorizzazione all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ad acquistare una porzione di immobile sito in Terni.

Con decreto del Ministro per l'interno, n. 15700.N.IV.A.59/13896 in data 5 febbraio 1969, sentito il Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali viene autorizzato ad acquistare la porzione dell'immobile, sito in Terni, via L. Galvani, di proprietà dei geometri Goliardo e Ramusio Ponteggia, per un prezzo non superiore a L. 56.500.000.

(1461)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Periodo di svolgimento della « Mostra del mobile delle Marche », in Pesaro

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pesaro, con nota del 27 gennaio 1969, n. 1323, ha comunicato che la « Mostra del mobile delle Marche » avrà luogo in Pesaro dal 25 maggio al 5 giugno 1969, con carattere interprovinciale.

(1496)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3085 Mod. 243 D.P. — Data: 24 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale. Sezione di Napoli. — Intestazione: Inglese Raffaele. — Titoli del debito pubblico: al portatore 9 — Capitale L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1969

(830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,45	626,15	626,05	626,21	626,19	626,45	626,17	626,21	626,45	626 —
$ Can.	582 —	581,40	581,50	581,50	581,60	582,05	581,50	581,50	582 —	581,50
Fr. Sv.	145,29	145,45	145,25	145,495	145,45	145,30	145,49	145,495	145,29	145,18
Kr. D.	83,21	83,30	83,35	83,335	83,20	83,22	83,38	83,335	83,21	83,17
Kr. N.	87,61	87,60	87,60	87,605	87,60	87,61	87,61	87,605	87,61	87,60
Kr. Sv.	121,06	121 —	120,99	121,02	121,05	121,07	121,06	121,02	121,06	121 —
Fol.	172,72	172,70	172,82	172,775	172,65	172,73	172,78	172,775	172,72	172,68
Fr. B.	12,46	12,475	12,4740	12,4760	12,47	12,45	12,4725	12,4760	12,46	12,46
Franco francese	126,50	126,50	126,52	126,50	126,45	126,48	126,52	126,50	126,50	126,45
Lst.	1497,50	1497,50	1497,90	1497,65	1497,50	1497,50	1498 —	1497,65	1497,50	1497 —
Dm. occ.	155,66	155,65	155,64	155,64	155,65	155,66	155,62	155,64	155,66	155,60
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,21	24,2015	24,20	24,20	24,204	24,2015	24,20	24,20
Escudo Port.	21,98	21,99	21,98	21,98	22 —	21,98	22 —	21,98	21,98	21,97
Peseta Sp.	8,98	8,98	8,98	8,9875	9 —	8,98	8,985	8,9875	8,98	8,98

Media dei titoli del 26 febbraio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,30
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,35
» 5 % (Ricostruzione)	97,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
» 5 % (Città di Trieste)	96,175
» 5 % (Beni Esteri)	95,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,40
» » » 5,50 % 1976	100,025
» » » 5 % 1977	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,325
» » » 5,50 % 1979	99,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,19
1 Dollaro canadese	581,50
1 Franco svizzero	145,492
1 Corona danese	83,357
1 Corona norvegese	87,607
1 Corona svedese	121,04
1 Fiorino olandese	172,777
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,51
1 Lira sterlina	1497,825
1 Marco germanico	155,63
1 Scellino austriaco	24,204
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp.	8,986

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il decreto in data 25 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1968, registro n. 6 Sanità, foglio n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 3 luglio 1968, con cui è stato bandito un concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 26 agosto 1968, n. 682/S.G., con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato prof. Prospero Giura;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Giura prof. Prospero, consigliere di Stato.

Membri:

Artioli prof. Delfo, docente in anatomia patologica e ispezioni degli alimenti di origine animale - Università di Parma;

Redaelli prof. Gianluigi, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria - Università di Milano;

Mancini dott. Vincenzo, ispettore generale veterinario;

Salerni prof. Amedeo, ispettore generale veterinario.

Segretario:

Lotti dott.ssa Anna Paola, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le prove di lingue a fianco di ciascuno indicate:

Josia prof. Vincenzo: francese e spagnolo;

Berardi prof. Silverio: inglese e tedesco.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 100.000 (centomila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Registro n. 2, foglio n. 155

(1388)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a trentadue posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo direttivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
AD INTERIM

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, registro n. 20, foglio n. 280, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto ministeriale 3 giugno 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Gaia dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Balocchi prof. Enzo, professore incaricato di diritto amministrativo presso l'Università di Siena;

Armani prof. Pietro, professore incaricato di scienza delle finanze presso l'Università di Pisa;

Devescovi dott. Simone, ispettore generale;

Casoni prof. dott. Stelio, ispettore generale.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Giuseppe Bruno, direttore di sezione del Ministero.

Alla commissione predetta sono aggregati in qualità di membri aggiunti:

Dall'Aglio prof. Giannernesto, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua russa;

Cirillo prof.ssa Teresa, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua spagnola;

Quattrocchi prof. Luigi, assistente ordinario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua francese;

Menichelli prof. Giancarlo, professore incaricato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli per la prova di lingua francese;

Pisapia prof.ssa Biancamaria, assistente ordinario presso l'Università di Roma per la prova di lingua inglese.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 per l'esercizio finanziario 1968 e su quello corrispondente per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1969
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 104

(1296)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1968, n. 57407, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico regionale a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile per uffici aventi sede nel Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia indetto con decreto ministeriale 22 giugno 1968, n. 31454;

Considerato che il prof. Guido Ferro, nominato membro della commissione predetta, ha declinato l'incarico a causa di precedenti inderogabili impegni;

Ritenuto che occorre in conseguenza provvedere alla sostituzione del predetto professore;

Decreta:

Il prof. Pietro Colombo, ordinario di geotermica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Padova, è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di ingegnere in prova del genio civile di cui alle premesse, in sostituzione del prof. Guido Ferro.

Roma, addì 4 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: CAMANNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1969
Registro n. 2, foglio n. 65

(1265)

MINISTERO DELLA DIFESA

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 123, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni esaminatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici, di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1968 indicato nelle premesse, è costituita come segue:

ten. gen. medico in s.p. Iadevaia prof. Francesco, presidente;

magg. gen. medico in s.p. Bartone prof. Luigi (libero docente), membro;

magg. gen. medico in s.p. Musilli dott. Clemente, membro,

colonn. medico in s.p. Arghittu prof. Cristino (libero docente), membro:

ten. colonn. medico in s.p. Sbarro dott. Benedetto, membro;

colonn. medico in s.p. Pona dott. Gaspare, membro supplente:

ten. colonn. medico in s.p. Favuzzi prof. Enrico (libero docente), membro supplente;

direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1969
Registro n. 3 Difesa, foglio n. 327

(1458)

Diario della prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e tecnica elettronica.

La prova scritta del concorso per esami a due posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per le cattedre, rispettivamente, di elettronica applicata e tecnica elettronica, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1968, avrà luogo a Livorno presso la sede dell'Accademia navale il 21 marzo 1969, con inizio alle ore 8,30.

(1267)

Diario della prova scritta del concorso per esami a quattro posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di fisica.

La prova scritta del concorso per esami a quattro posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di fisica, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 dicembre 1967, modificato con decreto ministeriale 28 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 17 maggio 1968, avrà luogo a Livorno presso la sede dell'Accademia navale il 15 marzo 1969, con inizio alle ore 8,30.

(1268)

Diario della prova scritta del concorso per esami a tre posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di analisi matematica.

La prova scritta del concorso per esami a tre posti di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di analisi matematica, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1968, avrà luogo a Livorno presso la sede dell'Accademia navale il 20 marzo 1969, con inizio alle ore 8,30.

(1269)

Diario della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di chimica.

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno per la cattedera di chimica, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 dell'8 giugno 1968, avrà luogo a Livorno presso la sede dell'Accademia navale il 17 marzo 1969, con inizio alle ore 8,30.

(1270)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della commissione esaminatrice per i mestieri tipolitografici, per i compartimenti di Roma e di Firenze, del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova distribuiti nei vari compartimenti della rete;

Delibera:

La commissione esaminatrice per i mestieri tipolitografici del pubblico concorso citato nelle premesse — per i compartimenti di Roma e Firenze — è composta come segue:

Presidente:

Tagliaferri dott. Giuseppe, ispettore capo superiore.

Membri:

Roscetti dott. Guliano, ispettore p.le;
Marrocco Angelo, capo tecnico superiore;
Dami p. i. Giovacchino, capo tecnico superiore;
Pichini Marcello, capo tecnico p.le.

Segretario:

Orazi rag. Manlio Maria, segretario superiore di 1ª classe.

Roma, addì 5 febbraio 1969

p. *Il direttore generale*: SANTONI RUGIU

(1504)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per titoli ed esami, ai posti d'insegnante d'arte applicata per « Formatura e foggiatura » negli istituti statali d'arte di Deruta e Oristano.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 49 del 5 dicembre 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« Formatura e foggiatura » negli istituti d'arte di Deruta e Oristano, indetti con decreto ministeriale 2 maggio 1963.

(1263)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati dei concorsi, per soli titoli, alle cattedre di « Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale » nell'istituto d'arte di Vasto e nella scuola d'arte di Parabita.

Si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, n. 49 del 5 dicembre 1968, parte II, è stato pubblicato l'avviso relativo ai risultati dei seguenti concorsi:

« Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale », nell'istituto d'arte di Vasto e nella scuola d'arte di Parabita; indetti con decreto ministeriale 10 giugno 1963.

(1264)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di quaranta posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 9 dicembre 1968, avranno luogo in Roma, presso l'Archivio centrale dello Stato al piazzale degli Archivi - Eur, nei giorni 1, 2 e 3 aprile 1969, con inizio alle ore 8.

(1537)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1969, n. 5.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 4 del 24 gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' approvato in L. 68.558.500.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrate devolute da enti ed istituti, o di somme comunque percette per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la istituzione di nuovi capitoli dello stato di previsione della entrata.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal

fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 17128 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 8.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 17129 dello stato di previsione della spesa) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio od a capitoli nuovi.

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, degli stanziamenti occorrenti per la regolazione delle spese di cui al presente articolo 5.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le variazioni compensative agli stanziamenti iscritti ai capitoli relativi a stipendi, paghe ed altri assegni fissi, a compensi per lavoro straordinario, a compensi speciali e a indennità di missione e di trasferimento, occorrenti in dipendenza di trasferimenti di personale, disposti nel corso dell'anno finanziario, da un ramo all'altro dell'Amministrazione regionale.

Le variazioni predette devono esaurirsi nell'ambito di capitoli, compresi tra quelli indicati nel comma precedente, che abbiano analoga denominazione.

Art. 11.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 12.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto degli esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 13.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 15410 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21129 dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo dei ricuperi, a qualsiasi titolo compiuti, di somme erogate sul predetto capitolo di spesa.

Art. 14.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26611, 26613, 26614, 26615, 26616, 26661, 26662, 26663, 26664, 26665, 26666, 26667, 26668, 26669, 26670, 26671, 26672, 26673, 26674, 26675, 26676, 26677, 26678 e 26691 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21114 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione e non iscritta negli annessi stati di previsione.

Art. 15.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione ai capitoli 26617, 26619, 26679, 26680, 26681, 26682, 26683, 26684 e 26685 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21115 dello stato di previsione dell'entrata ed in conformità alla specifica destinazione datale dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 23 maggio 1964, n. 404, e successive modificazioni ed integrazioni, assegnata in favore della Regione e non iscritta negli annessi stati di previsione.

Art. 16.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli 26624 e 26693 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo 21130 dello stato di previsione dell'entrata, della quota parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, assegnata alla Regione.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste di concerto con l'Assessore alle finanze, è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui predetti capitoli 26624 e 26693 dello stato di previsione della spesa, in conformità alla specifica destinazione data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla quota assegnata in favore della Regione.

Art. 17.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla rinascita di concerto con l'Assessore alle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la iscrizione al capitolo 26901 dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 21120 dello stato di previsione dell'entrata, dei fondi stanziati dallo Stato e versati alla Regione per l'attuazione del piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, da riversare nella contabilità speciale di cui all'articolo 3 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

Art. 18.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi — in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti a termini del precedente articolo 6, e in conformità alla specifica destinazione data loro dai competenti Ministeri — dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione, in applicazione di apposite norme legislative.

Art. 19.

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969.

Art. 20.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969, annesso alla presente legge (allegato n. 1), ai termini dell'articolo 8 dello statuto della Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di L. 550.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 24 gennaio 1969

DEL RIO

Quadro generale riassuntivo del bilancio per l'an

ENTRATA		
PER TITOLI	PER TOTALI	
TITOLO I		
Entrate tributarie		
Tributi devoluti dallo Stato . . .	61.591.000.000	
Altri tributi	7.000.000	
Totale del titolo I . . .	61.598.000.000	
TITOLO II		
Entrate extra tributarie	4.769.400.000	
Totale del titolo I e II . . .	66.367.400.000	66.367.400.000
Totale delle spese correnti	33.362.508.689	
Differenza	33.004.891.311	
TITOLO III		
Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali ed estinzione di anticipazioni e di crediti		2.191.100.000
Totale dei titoli I, II e III . . .		68.558.500.000
Accensione di debiti		p.m.
Totale complessivo delle entrate . .		68.558.500.000

PER TITOLI E PER RUBRICHE	Amministrazione generale
TITOLO I	
Spese correnti	
Finanze	7.890.252.145
Enti locali	167.000.000
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione . . .	—
Lavori pubblici	125.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del titolo I . . .	8.182.252.145
TITOLO II	
Spese in conto capitale	
Finanze	83.000.000
Enti locali	—
Igiene e sanità	—
Lavoro e pubblica istruzione . . .	—
Lavori pubblici	2.050.000.000
Agricoltura e foreste	—
Industria e commercio	—
Trasporti e turismo	—
Rinascita	—
Totale del titolo II . . .	2.133.000.000
Totale del titolo I e II . . .	10.315.252.145

finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1969

SPESA								
PER SEZIONI							PER TOTALI	
Sicurezza pubblica	Istruzione, e cultura	Azione e interventi nel campo delle abitazioni	Azione e interventi nel campo sociale	Azione e interventi nel campo economico	Oneri non ripartibili			
—	110.000.000	—	1.565.000.000	7.977.006.544	2.394.000.000	19.936.258.689	
490.000.000	—	80.000.000	365.000.000	—	—	1.102.000.000	
—	—	—	714.000.000	—	—	714.000.000	
—	1.834.500.000	—	3.375.000.000	—	—	5.209.500.000	
—	6.000.000	12.000.000	1.010.000.000	100.200.000	—	1.253.200.000	
—	—	—	—	2.511.000.000	—	2.511.000.000	
—	—	p.m.	—	850.000.000	—	850.000.000	
—	100.000.000	—	—	961.550.000	—	1.061.550.000	
—	625.000.000	—	—	100.000.000	—	725.000.000	
490.000.000	2.675.500.000	92.000.000	7.029.000.000	12.499.756.544	2.394.000.000	33.362.508.689	33.362.508.689
—	—	—	—	1.760.000.000	4.081.000.000	5.924.000.000	
1.000.000	—	—	—	550.000.000	—	551.000.000	
—	—	—	1.810.346.804	—	—	1.810.346.804	
—	100.200.000	—	3.000.000.000	—	—	3.102.000.000	
—	50.000.000	1.160.000.000	1.025.000.000	430.000.000	—	4.715.000.000	
—	—	—	—	3.716.500.000	—	3.716.500.000	
—	—	p.m.	—	6.140.000.000	—	6.140.000.000	
—	—	—	—	2.332.000.000	—	2.332.000.000	
—	500.000.000	—	—	p.m.	—	500.000.000	
1.000.000	652.000.000	1.160.000.000	5.835.346.804	14.928.500.000	4.081.000.000	28.790.846.804	28.790.846.804
491.000.000	3.327.500.000	1.252.000.000	12.864.346.804	27.428.256.544	6.475.000.000	62.153.355.493	62.153.355.493

Estinzione di debiti		
Finanze	6.405.144.507	
Totale - Estinzione di debiti . .	6.405.144.507	6.405.144.507
Totale complessivo delle spese . .	68.558.500.000	68.558.500.000
Totale complessivo delle entrate . .	68.558.500.000	
Differenza . . .	—	

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1969, n. 6.

Modifiche alle leggi regionali recanti provvidenze a favore del personale regionale per la costruzione di case.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al ricupero delle somme anticipate ai sensi della legge regionale 5 ottobre 1956, n. 25, e successive modificazioni, e della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 5, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il beneficiario avrà estinto il debito contratto per l'acquisto, la costruzione, il riscatto o il miglioramento delle condizioni di abitabilità, dell'alloggio.

Al ricupero delle somme anticipate ai dipendenti che non abbiano usufruito di alcun mutuo o che estinguano anticipatamente il debito, si darà inizio a partire dal 1° gennaio dell'ottavo anno successivo a quello nel quale è avvenuta la concessione dell'anticipazione o la estinzione del debito.

Il ricupero delle somme anticipate ha luogo mediante trattenute mensili da effettuarsi sul trattamento economico fisso globale, nella misura di un ventesimo del trattamento stesso.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'Amministrazione regionale potrà rimborsarsi delle anticipazioni mediante trattenute sull'indennità di liquidazione o su qualunque altra somma dovuta, salvo il rimborso delle somme residue.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1969

DEL RIO

(1242)

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1969, n. 7.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 31 *gennaio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 11206 - Contributi e sussidi a province e a comuni per fronteggiare spese indilazionabili provocate da eventi straordinari non prevedibili, diversi dalle calamità naturali (L.R. 2 ottobre 1952, n. 27) . . . . L. 14.000.000

Cap. 15201 - Contributi ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (L.R. 28 luglio 1950, n. 41) . . . . L. 6.000.000

Cap. 15315 - Fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali: contributi per ricoveri di malati o di predisposti, per la gestione di ospedali, preventori, ambulatori e istituti di cura e di ricupero, per acquisto di prodotti destinati alla cura o alla prevenzione delle malattie e per studi e atti concernenti le opere di organizzazione e di attuazione della lotta (L.R. 27 giugno 1949, n. 1) . . . . » 5.000.000

Cap. 26633 - Contributi anche integrativi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difenderne le pendici e a creare ombreggi o frangiventi (articolo 2, L.R. 26 ottobre 1950, n. 46; L.R. 15 giugno 1954, n. 12, e art. 2, L.R. 19 ottobre 1962, n. 22) » 20.000.000

Cap. 26718 - Concorsi, contributi e premi diretti a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali e dei servizi di navigazione (articoli 1, 2, 3, 8 e 10-*bis*, L.R. 7 maggio 1953, n. 22, e L.R. 20 luglio 1954, n. 17). Contributi diretti ad agevolare la costituzione, l'aumento del capitale e l'emissione di obbligazioni di società aventi per oggetto l'esercizio di attività industriali, ivi comprese le industrie turistiche, alberghiere e termali e le imprese di trasporto (LL.RR. 16 luglio 1954, n. 14, e 9 agosto 1967, n. 11) » 20.000.000

Cap. 26813 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica art. 2, legge 4 marzo 1958, n. 174, e art. 1, L.R. 18 marzo 1964, n. 8) . . . . . » 20.000.000

In aumento:

Cap. 24516 - Anticipazioni ai dipendenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale per l'acquisto di suoli edificatori sociali per la corresponsione degli acconti previsti dalla legge 4 febbraio 1963, n. 60, e dal relativo regolamento di attuazione, per la costruzione o l'acquisto di alloggi di nuova costruzione, per le spese legali e fiscali dovute per la stipulazione e la registrazione degli atti relativi all'acquisto degli immobili e per la riduzione o la estinzione delle situazioni debitorie conseguenti all'acquisto degli immobili stessi (artt. 1 e 2, L.R. 5 ottobre 1956, n. 25; art. 1, L.R. 20 dicembre 1957, n. 28; e artt. 1, 3 e 5, L.R. 23 gennaio 1964, n. 5) . . . . » 85.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 gennaio 1969

DEL RIO

(1243)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.